

Regione Puglia

L.R. 7 marzo 2003, n. 4

Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2003 e bilancio pluriennale 2003-2005 della Regione Puglia

Art. 45

Esonero dall'obbligo di possesso del libretto di idoneità sanitaria.

1. I farmacisti e i dipendenti delle farmacie pubbliche e private sono esonerati dall'obbligo del possesso del libretto di idoneità sanitaria ex articolo 14 della *legge 30 aprile 1962, n. 283* concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande) e articolo 37 del *D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327* (Regolamento di esecuzione della *legge 30 aprile 1962, n. 283* e successive modificazioni).

2. Le aziende sanitarie sono esonerate dall'obbligo di provvedere al rilascio o rinnovo del libretto sanitario ai soggetti di cui al comma 1 e di verificarne il possesso in sede di ispezione presso le farmacie.